

REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 01/01/2004

**Regolamento comunale per l'applicazione
del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del D.Lgs.vo 446 del 15.12.1997, disciplina:
 - a) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni per le occupazioni delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche;
 - b) la classificazione in categorie delle strade, delle aree e degli spazi pubblici;
 - c) la misura delle tariffe in relazione alla tipologia di occupazione ed alla categoria dell'area o dello spazio occupato;
 - d) i criteri di applicazione del canone per l'occupazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche;
 - e) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
 - f) il controllo e le sanzioni e l'eventuale contenzioso.

Art. 2

Definizione spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati spazi ed aree pubbliche:
 - a) le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzate;
 - b) i tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
2. Non sono considerati invece, spazi ed aree pubbliche i beni del patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del codice civile.

Art. 3

Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in:
 - a) occupazioni permanenti quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad 1 anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad 1 anno, anche se ricorrenti;
 - c) le occupazioni abusive ai sensi dell'art. 4, comma 4, indipendentemente dalla loro durata, rilevate con apposito verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:
 - a) occupazioni di suolo pubblico;
 - b) occupazioni del sottosuolo pubblico, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - c) occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, comprese quelle con cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune.

PARTE II DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

Art. 4 Concessione

1. Qualsiasi occupazione d'aree o spazi di cui all'art. 3, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. La concessione consente al richiedente l'uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Sono escluse dall'obbligo della preventiva concessione le seguenti occupazioni che non presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 2:
 - a) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella prevista dal D.Lgs. 114/1998 e L.R. 10/2001 art. 4;
 - b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
4. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale, ad esclusione di quelle di cui al precedente comma, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dell'estinzione della concessione medesima.

Art. 5 Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore, con indicazione del conto fiscale;

- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la destinazione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) disegni e grafici, con relative misure, atti ad individuare l'opera stessa, qualora l'occupazione comporti opere di passo carraio o tende.
 - h) nel caso di plateatici destinati alla somministrazione di alimenti e bevande:**
 - **una planimetria in scala 1:100 per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata dalla quale risulti l'indicazione delle quote piano-altimetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e caditoie, degli elementi di arredo urbano, della disciplina di sosta, e delle fermate dei mezzi pubblici, con l'indicazione dell'area occupata e la disposizione delle strutture e degli elementi di arredo urbano che costituiranno il plateatico;**
 - **documentazione fotografica a colori del luogo dove il plateatico deve essere inserito;**
 - **documentazione a colori dell'arredo prescelto;**
 - **documentazione e certificazioni degli eventuali impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento che saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;**
 - **ulteriore documentazione tecnica e descrittiva ai fini della verifica delle prescrizioni di cui all'art. 8 c. 4) del presente regolamento.**
3. La domanda predisposta secondo le modalità sopra indicate dovrà essere presentata in tempo utile per il rilascio della concessione secondo quanto previsto dal regolamento comunale sui procedimenti amministrativi (30 giorni).
4. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi e documenti:
- a) marca da bollo nella misura disposta per legge da applicare all'atto di concessione. Detta marca da bollo sarà restituita contestualmente all'eventuale provvedimento di diniego;
 - b) autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
5. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.
6. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 445/2000.
7. L'ufficio competente, al fine di agevolare i richiedenti, predispone appositi moduli per la domanda di concessione.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata

dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.
3. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 7

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Da questa disposizione sono esonerati singoli o piccolissimi gruppi che sostano per un tempo massimo di due ore senza pregiudizio per la circolazione, per la pubblica incolumità negli orari consentiti e con eccezione per i giorni di fiera e mercato.
- 2) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante secondo le modalità dell'art. 17, comma 2, D.M. 248 del 04.06.1993, non devono richiedere il permesso di occupazione.

Art. 8

Istruttoria della domanda

1. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria e la loro definizione, secondo il Regolamento comunale che disciplina funzionamento e l'organizzazione dei servizi e degli uffici o con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è quello indicato nel Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi (30 giorni).
3. Nell'istruttoria della domanda viene tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Pertanto nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imposta l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

4. I plateatici per le attività di somministrazione alimenti e bevande devono rispondere ai principi di decoro urbano, essere coerenti con le esigenze di sicurezza stradale, dell'ordine e della pubblica tranquillità, e garantire la funzionalità dei servizi pubblici; devono essere realizzati ed utilizzati nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione nonché nel rispetto delle Norme Urbanistiche e di Edilizia.

In particolare i plateatici:

- a) **sono di norma concessi sugli spazi pubblici antistanti il fronte dell'edificio sede dell'esercizio, con possibilità di utilizzare anche aree adiacenti in caso di comprovata necessità e fatti salvi e garantiti i diritti dei terzi.**
- b) **Le strutture e gli elementi di arredo dei plateatici devono essere coerenti con l'insieme dei caratteri architettonici, paesaggistici e culturali degli specifici contesti urbani di riferimento.**
- c) **Tutti gli elementi costituenti il plateatico devono essere mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo .**
- d) **Gli elementi di arredo ed in particolari i tessuti devono avere tonalità di colore non sgargianti ed eccessivamente contrastanti.**
- e) **Il rilascio della concessione è comunque subordinato:**
 - **all'aggiornamento della registrazione di impresa alimentare presso il Servizio Igiene Alimenti della Azienda ULSS;**
 - **al rispetto delle norme tecniche di attuazione delle normative in ambito di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);**
 - **al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche per l'accessibilità da parte di soggetti diversamente abili, ad eccezione dei casi di dimostrata impossibilità derivanti da particolari e limitanti caratteristiche degli spazi disponibili.**

Art. 9

Rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Responsabile del Procedimento competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) deposito cauzionale, ove ritenuto necessario
 - b) spese di sopralluogo e di istruttoria per occupazioni di strade e aree pubbliche disciplinate dal Nuovo Codice della Strada
 - c) spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione) ed altri oneri fiscali eventualmente dovuti.
2. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare. Lo schema di disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art. 6.
4. L'eventuale deposito cauzionale viene restituito, senza interessi al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti ed eventuali spese sostenute, nei termini indicati nella concessione stessa, dopo la verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e della inesistenza di danni.

5. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la sub-concessione.

Art. 10

Pareri

- I. Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale che possa causare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni, deve essere chiesto il parere preventivo alla Polizia Municipale.
2. Ove occorra, deve essere chiesto il parere del settore Lavori Pubblici/Urbanistica e Patrimonio.

Art. 11

Provvedimento di concessione

1. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 5., comma 2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione alle relative scadenze, qualora l'occupazione sia soggetta a canone;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.
2. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - a) la priorità di presentazione;
 - b) la richiesta dei titolari dei negozi che chiedano la concessione per lo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione delle merci;
 - c) qualora la richiesta sia diretta all'ottenimento di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche o di attività di spettacolo viaggiante le priorità sono stabilite dalle normative vigenti in materia e/o dai rispettivi regolamenti in materia.

Art. 12

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione dell'occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto di concessione, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvede a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste, tenendo in debito conto gli adeguamenti allo stesso derivanti da provvedimenti generali adottati dall'amministrazione;
- e) di rimborsare, su semplice richiesta degli incaricati, i costi sostenuti dall'Amministrazione e relativi ai consumi dell'acqua e dell'energia elettrica, calcolati sulla base delle presenze e dei mq. occupati;
- f) non subaffittare;
- g) ridurre al minimo gli eventuali intralci alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- h) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Art 13

Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive

1. In tutti i casi di occupazione abusiva, risultante da verbale di contestazione delle relative violazioni redatto dal competente pubblico ufficiale, l'Amministrazione Comunale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
2. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 14

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno sette giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 15
Subentro nella concessione

1. Il diritto di concessione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che:
 - a) rimangano invariate le modalità di occupazione;
 - b) rimangano invariate le attività indicate nell'atto di concessione originario.Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente concessione ai fini della modifica di titolarità.
Il Comune si riserva comunque di emettere nuovo provvedimento di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.
2. Il provvedimento di concessione per le occupazioni temporanee e/o per quelle permanenti legate a pubblici esercizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

Art. 16
Modifica, sospensione, revoca e rinunce della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione disposto dal comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al comune.
4. In entrambe le ipotesi richiamate non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di concessione.

Art. 17
Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico e del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

PARTE III
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18

Istituzione canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. A decorrere dall'anno 2004 è istituito il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del D.lgs.vo n. 446 del 15.12.1997.

Art. 19

Ambito di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Il canone si applica esclusivamente alle occupazioni delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche realizzate per l'esercizio delle attività elencate nel successivo articolo 23, in quanto solo tali occupazioni, in seguito ad attenta analisi del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività e della modalità di occupazione stessa, manifestano le condizioni che legittimano la pretesa del canone.

Art. 20

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Soggetto tenuto al pagamento del canone è colui che occupa, in forza di regolare concessione o di fatto, anche abusivamente, spazi ed aree pubbliche nell'esercizio delle attività elencate nel successivo articolo 23.
2. Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido del pagamento del canone gli altri occupanti.

Art. 21

Criteri per la determinazione del canone

- 1 Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche in relazione alla loro importanza secondo i criteri individuati al successivo articolo 22;
 - b) valutazione del beneficio economico conseguibile dal titolare della concessione, secondo i criteri indicati al successivo articolo 23;
 - c) durata dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 24;

- d) entità dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 25;
- e) tariffa base determinata ai sensi del successivo articolo 26.

Art. 22

Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche

1. Gli spazi, le strade e le aree pubbliche del Comune sono classificate in due categorie, come da allegato 1) al presente regolamento in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Il canone è graduato, in relazione a tale classificazione, nelle seguenti proporzioni, avendo quale riferimento base la tariffa come determinata all'art. 26:

| Categoria | Coefficiente importanza |
|------------------|--------------------------------|
| A | 100% |
| B | 70% |

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

Art. 23

Valutazione economica delle attività

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività:

| N° | Descrizione attività od occupazione | Coefficiente |
|-----------|--|---------------------|
| 1 | Commercio ambulante posto fisso | 0,08 |
| 2 | Commercio ambulante senza posto fisso | 0,08 |
| 3 | Pubblico esercizio ed attività commerciali in genere | 0,2 0,150 |
| 4 | Chioschi, edicole e simili | 0,125 |
| 5 | Circhi | 0,057 |
| 6 | Luna park e spettacoli viaggianti | 0,057 |
| 7 | Bancarelle, chioschi ed esposizioni in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc. | 0,3 |
| 8 | Attività edilizia in genere con occupazione di | |

| | | |
|-----------|---|------------|
| | suolo pubblico | 0,2 |
| 9 | Esposizioni ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, quadri, ecc.) | 0,150 |
| 10 | Occupazioni per la realizzazione di reti tecnologiche (ad es. Enel, Telecom, Gas, Acquedotto e simili) | 1 |
| 11 | Manifestazioni politiche, culturali, religiose, assistenziali, previdenziali, didattiche ricreative, ecc, con rilevanza economica | 0,025 |
| 12 | Mercatino antiquariato | 0,2 |
| 13 | Attività commerciali in genere | 0,2 |

Art. 24 Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è rilevata:
 - a) per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione;
 - b) per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva;
 - c) per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. La durata dell'occupazione è calcolata:
 - a) per le occupazioni permanenti in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese superiori ai quindici giorni;
 - b) per le occupazioni temporanee in rapporto ai giorni in cui si protrae l'occupazione, considerando per intero le eventuali frazioni di giorno.
 - c) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 180 giorni, come al precedente punto b), con l'abbattimento del 20%.

Art. 25 Entità dell'occupazione

1. L'entità dell'occupazione per le occupazioni di spazi ed are pubbliche di cui all'articolo 22 è espressa e determinata in metri quadrati.

2. L'entità dell'occupazione, calcolata con arrotondamento all'unità superiore, è rilevata come segue:
 - a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta quantificata nello stesso atto concessorio;
 - b) per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione, quella che risulta di fatto occupata;
 - c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dall'ufficio competente in merito alla contestazione del comportamento abusivo.

3. L'entità delle occupazioni riferite alle attività di cui al punto n. 10 ed 11 del comma 1 del precedente articolo 23 è calcolata in metri quadrati anche nel caso di occupazioni con

sviluppo progressivo, in quanto convenzionalmente si considera una larghezza pari a 1 ml.

Art. 26
Tariffa base

1. La Giunta Comunale delibera, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, la tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee e la tariffa base annuale per le occupazioni permanenti per l'applicazione del canone a valere dal 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce il Bilancio di Previsione stesso.

Art. 27
Tariffa permanente per le aziende di erogazione dei pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa è pari a EURO 0,65 per utenza.
2. L'importo di cui al comma 1, primo paragrafo, è annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 28
Determinazione del canone

1. La misura del canone è determinata in relazione ai seguenti fattori:

| Codice | Fattore | Articolo | Comma |
|---|---|-----------------|--------------|
| T | Tariffa base a superficie | 26 | 1 |
| C | Classificazione degli spazi ed aree pubbliche | 22 | |
| V | Valutazione economica dell'attività | 23 | |
| D | Durata dell'occupazione espressa in giorni per l'occupazione temporanea ed in mesi per l'occupazione permanente | 24 | 2 |
| S | Superficie concessa oppure occupata di fatto | 25 | |
| Il canone viene, quindi, determinato secondo la seguente formula: | | | |
| $CANONE = T \times C \times V \times D \times S$ | | | |

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, per le occupazioni di cui all'articolo 27 il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il numero delle utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto al comune per le occupazioni di cui al precedente articolo, non può essere inferiore a EURO 516,50
4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli

connessi a prestazioni di servizi.

Art. 29

Commisurazione del canone per le occupazioni abusive

1. Alle occupazioni abusive permanenti, che vengono considerate tali qualora siano realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile sono applicate le stesse tariffe, maggiorate del 50%, previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
2. Le occupazioni abusive temporanee si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 30

Agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico

1. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni superiori ai 100 mq. Inoltre quando tali occupazioni si protraggono per più di 14 giorni la tariffa è ulteriormente ridotta del 50%.
2. Per le occupazioni effettuate da associazioni con bancarelle, chioschi ed esposizioni in occasione di fiere, ricorrenze e festività la tariffa è ridotta del 30%.
3. Per le zone del comune nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni del traffico veicolare e pedonale il canone delle occupazioni connesse ad attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno della zona, con provvedimento della Giunta Comunale, può essere ridotto fino all'esenzione per il periodo interessato alla limitazione.

Art. 31

Occupazioni non soggette a canone

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati per ciascuna di esse, in quanto la comparazione tra sacrificio imposto alla collettività e beneficio traibile dal concessionario non risulta economicamente apprezzabile, le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) I balconi, le verande, i bow windows e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente dal filo del muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto a specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri;
 - b) Le occupazioni di aree cimiteriali escluso quelle per attività economiche;
 - c) Gli accessi carrabili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - d) La segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed

- al trasporto pubblico in linea;
 - e) Gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
 - f) Le occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di manutenzione o ristrutturazione edilizia di durata non superiore a sette giorni;
 - g) I traslochi di durata non superiore a 12 ore che non richiedano interventi sulla viabilità;
 - h) Le occupazioni per carico e scarico di merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - i) Gli addobbi e le strutture non utilizzate per attività commerciali o di somministrazione poste in opera in occasione di manifestazioni di interesse pubblico, celebrazioni, ricorrenze religiose o feste di quartiere, per il periodo limitato alla durata della manifestazione;
 - j) Le occupazioni con elementi di arredo urbano, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade ed altri corpi illuminanti;
 - k) Le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende, bacheche (politiche e culturali) e loro proiezione al suolo;
 - l) Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - m) I serbatoi sotterranei degli impianti per l'esercizio di distribuzione del carburante;
 - n) Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
 - o) I plateatici con superficie inferiore a 4 mq;
 - p) Le aree soggette a servitù di pubblico transito ad eccezione di quelle sulle quali insista un vincolo di destinazione urbanistica.
2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
- a) Le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del D.P.R. 917/87 nonché da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti e dai partiti politici, le occupazioni occasionali per finalità assistenziali, celebrative, educative, sanitarie, previdenziali, sportive, promozionali e del tempo libero, aventi il patrocinio del Comune ai sensi della lettera d) dell'art. 49 del D.Lgs. 507/1993 ad eccezione delle occupazioni effettuate da soggetti che svolgono attività avente rilevanza economica;
 - b) Tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Quarto d'Altino ed alle sue aziende speciali e istituzioni;
 - c) Le occupazioni per le quali viene corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione con i concessionari ovvero determinatosi a seguito di pubblico incanto;
 - d) Le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
 - e) Le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;

Art. 32

Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori

1. Il canone, gli interessi moratori, le spese, le sanzioni ed eventuali altri accessori dovuti sono pagati tramite apposito conto corrente postale intestato al comune, o presso il Tesoriere Comunale.
2. Nel caso di affidamento del servizio di riscossione a soggetti terzi, così come previsto dall'art. 33 del presente regolamento mediante pagamento tramite apposito conto corrente postale intestato al concessionario per la riscossione del canone OSAP.
3. Il pagamento del canone deve avvenire all'atto del rilascio della concessione, salvo quanto di seguito indicato:
 - a) per le concessioni di importo annuo del canone superiore a EURO 260,00 su richiesta del concessionario, può essere disposto un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate . da versare rispettivamente per la prima rata all'atto di rilascio della concessione e per le rimanenti nell'ordine susseguente, entro il giorno 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, con inizio alla scadenza più prossima.
 - b) per le concessioni ricorrenti o che si protraggono nell'anno successivo a quello di rilascio, il pagamento dovrà avvenire se in unica soluzione entro il giorno 31 maggio, e se a rate entro il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre
 - c) per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, prima dell'inizio dell'occupazione;
 - d) per le occupazioni in parcheggi pubblici a pagamento, prima dell'inizio dell'occupazione;
 - e) per le occupazioni abusive entro il giorno successivo in cui viene contestata la violazione.
4. Qualora il termine di scadenza cada di sabato, di domenica o altro giorno festivo, si considera regolarmente eseguito, il versamento effettuato il primo giorno feriale successivo.
5. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nel provvedimento di accertamento.
6. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato alle €1,00, per difetto se la frazione è inferiore o pari a €0,50 o per eccesso se è superiore.

Art. 33

Affidamento a terzi dell'attività di riscossione, liquidazione e accertamento del canone

1. La Giunta Comunale, nel rispetto delle procedure indicate all'art. 52, commi 5, lett. b) e c), e 7 del D. Lgs. 446/97, può affidare, anche disgiuntamente, l'espletamento della riscossione e/o liquidazione e/o accertamento del canone ad uno dei soggetti indicati all'art. 52, 5 comma, lettera b).

Art. 34
Il responsabile del canone

1. L'amministrazione Comunale, nell'ambito della propria struttura organizzativa, designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e della riscossione del canone.
3. In caso di affidamento a terzi delle attività di cui al precedente art. 33, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 35
Attività di controllo

1. Il responsabile del canone, in riferimento alle occupazioni elencate al precedente articolo 23, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), dispone il recupero dell'omesso pagamento del canone.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo del canone contestato;
 - b) interessi e sanzioni nelle misure previste dal successivo articolo 36.
 - c) modalità e termini entro i quali effettuare i pagamenti.
3. L'avviso di contestazione deve essere notificato al concessionario anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 36
Sanzioni ed interessi

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data del verbale di contestazione, emesso ai sensi del precedente articolo 3, comma 1 lettera c), fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Il mancato versamento del canone stabilito nell'atto di concessione entro 120 giorni dai termini previsti dal precedente articolo 32, comporta la decadenza della concessione a

decorrenza dalla data del mancato pagamento, diventando occupazione abusiva.

3. Per le occupazioni abusive di cui al precedente articolo 4, comma 4, si applica la sanzione pecuniaria pari al 100% del canone dovuto, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 285/92.

Art. 37 **Rimborsi**

1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca o rinuncia della concessione come regolata dal precedente articolo 16, il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato, su richiesta scritta del concessionario, limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.
2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di richiesta del rimborso.
3. L'eventuale rimborso delle spese di rilascio della concessione sono regolate dal precedente articolo 16.
4. L'importo dovuto a titolo di rimborso del canone è arrotondato all' €1,00 più vicino per difetto se la frazione è inferiore a €0,50 o per eccesso se è superiore.
5. Non si fa luogo a rimborso quanto l'importo non è superiore a €10.32 .
6. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia e quindi rispettivamente l'art. 2948 e l'art. 1284.

Art. 38 **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono rimosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
 - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui la R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Le spese previste per espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata dalla Giunta comunale e sono recuperate mediante i procedimenti indicati ai commi precedenti.

Art. 39
Altri Canoni

1. Per le occupazioni di cui al precedente articolo 3 in relazione alla particolare attività esercitata e sua rilevanza economica nonché tipologia dell'occupazione in alternativa al canone di cui al precedente articolo 28, la Giunta Comunale con proprio provvedimento può determinare un canone diverso.

Art. 40
Privacy

1. I dati acquisiti ai fine del rilascio della concessione e dell'applicazione dei canone sono trattati nel rispetto della Legge 675/96.
2. Ai soggetti terzi, eventualmente incaricati all'espletamento dell'attività di liquidazione e/o di accertamento e/o riscossione, come disciplinato all'art. 25 del presente regolamento, e della riscossione coattiva ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento, i dati personali sono comunicati allo scopo precipuo del corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati nel rispetto della Legge 675/96.

Art. 41
Contenzioso

1. Contro l'applicazione del canone può essere esperito ricorso al giudice ordinario secondo la disciplina del Codice di procedura civile.

PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42
Concessioni in Corso

1. Le concessioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la propria validità fino alla scadenza originariamente indicata:
 - a) con il pagamento del canone, se l'occupazione prevede il pagamento del canone, previo apposito atto di accettazione scritto da parte del concessionario nel quale si prende atto della misura del canone e delle relative modalità di pagamento;
 - b) se l'occupazione non prevede il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in modo automatico.
2. E' fatta salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 43
Disposizione finale

1. In sede di prima applicazione, qualora la tariffa del canone sia determinata oltre il termine del 31 dicembre, il pagamento del canone deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.
4. Per il primo anno di applicazione, qualora i contribuenti effettuino il pagamento della TOSAP in luogo della COSAP entro i termini previsti dalla normativa TOSAP, il versamento si considera regolarmente eseguito salvo la debenza di eventuali conguagli o rimborsi che dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dal presente regolamento.
5. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dal Decreto Legislativo 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel regolamento comunale.

Art. 44
Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dello Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 267/2000 entra in vigore il 1 gennaio successivo, all'adozione della delibera di esclusione dell'applicazione, del territorio comunale, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.